

Repertorio n. 43.552

Raccolta n. 22.079

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré del mese di settembre, in Manerba del Garda (BS) Via Gassman civico quindici.

Avanti me Dottor GUIDO CIRILLI Notaio in Brescia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

Registrato a
BRESCIA

il 29/09/2025
al n. 48889
Serie 1T
Esatti € 245,00

SONO PRESENTI:

- **MATTIOTTI FLAVIANO**, nato a Salò (BS) il giorno 21 aprile 1969, residente in Manerba del Garda (BS), Corso Europa civico 3,

Codice fiscale: MTT FVN 69D21 H717Y e domiciliato per la carica in Manerba del Garda (BS), Piazza Garibaldi n. 25, presso il Municipio che dichiara di agire ed intervenire al presente atto in rappresentanza del

- "**COMUNE DI MANERBA DEL GARDA**" avente sede legale in Manerba del Garda (BS), Piazza Garibaldi n. 25, Codice Fiscale 00866400179, nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore*, come tale munito dei poteri necessari per la stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) in esecuzione ed attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2025 assunta nella seduta del 28 febbraio 2025 il cui verbale, in copia conforme di documento informatico, qui **si allega sotto la lettera "A"**;

- **AVANZINI MARIA ROSA**, nata a Polpenazze (BS) il 9 febbraio 1956, residente in Polpenazze del Garda (BS) Via Tavaredo civico 31,

Codice fiscale: VNZ MRS 56B49 G801X

e domiciliata per la carica in Polpenazze del Garda (BS), Piazza Biolchi civico 1 presso il Municipio che dichiara di agire ed intervenire al presente atto in rappresentanza del

- "**COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA**" avente sede legale in Polpenazze del Garda (BS), Piazza Biolchi civico 1, Codice Fiscale 00839700176, nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore*, come tale munito dei poteri necessari per la stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) in esecuzione ed attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2025 assunta nella seduta del 23 luglio 2025 il cui verbale, in copia conforme di documento informatico, qui **si allega sotto la lettera "B"**.

Detti comparanti, **della cui identità personale io Notaio sono certo,**

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) I Comuni di Manerba del Garda (BS) e Polpenazze del Garda (BS), come sopra rappresentati, costituiscono tra loro un'Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro denominata

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP" che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di **"CER MAN - POLP"**, disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale.

L'Associazione avrà sede in Manerba del Garda (BS), Piazza Garibaldi n. 25.

2) L'organizzazione ed il funzionamento della C.E.R. sono disciplinati dalle norme dello Statuto composto da n. 22 (ventidue) articoli che, firmato a norma di legge, **si allega al presente atto sotto la lettera "C"**.

3) La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025.

4) Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui alla Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER), alla Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) che definisce la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC), di cui all'art. 42-bis del Decreto di Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 "Attuazione della direttiva (EU) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 285 del 30/11/2021, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 2023, in vigore dal 24 gennaio 2024, dalla Delibera Arera n. 727 del 2022, con cui è stato approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), così come integrato dalla Delibera Arera n. 15 del 30 gennaio 2024, e delle Regole Tecniche GSE entrate in vigore dal 23 febbraio 2024.

L'obiettivo dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità.

5) Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla norma di settore e dallo Statuto.

I Comuni di "Manerba del Garda" e di "Polpenazze del Garda", sono soci fondatori e ad essi spettano le funzioni e competenze stabilite nello Statuto e sono tenuti ad individuare i loro rappresentanti nella Associazione.

6) La quota di adesione, se dovuta, dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione entro l'ultimo giorno del mese di gennaio di ogni anno ed il suo ammontare verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

7) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto, a comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio e così fino all'approvazione del rendiconto dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027 sono nominati i signori:

1. MATTIOTTI FLAVIANO sopra comparso;

2. SANDRINI GIAN FRANCO, nato a Manerba del Garda (BS) il 7 agosto 1958, residente in Manerba del Garda (BS), Via della Repubblica civico 20, Codice fiscale: SND GFR 58M07 E883G

3. AVANZINI MASSIMILIANO nato a Salò (BS) il 6 settembre 1968
Codice fiscale: VNZ MSM 68P06 H717J

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per tre anni.

Tutti gli eletti provvederanno ad accettare la carica nei termini di legge, fornendo all'associazione attestazione di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili.

8) L'Associazione, fino all'eventuale riconoscimento come persona giuridica, è retta a norma degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi

9) Le spese del presente atto e sue dipendenti sono poste a carico dei Comuni fondatori in quota uguale tra loro.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Le Parti danno atto di essere state dal Notaio informate ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati per-

sonali) e del Reg. EU 2016/679, di avere ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali scaricabile dal sito www.notaiocirilli.it e dichiarano di voler consentire, come autorizzano, l'intero trattamento dei loro dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati, così come indicato nella suddetta Informativa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto scritto in parte di mio pugno ed in parte dattiloscritto a' sensi di legge da persona di mia fiducia con sistemi elettronici su due facciate e quanto sin qui della terza di fogli uno da me letto ai comparenti che, a mia domanda, lo approvano e quindi, con me Notaio, lo sottoscrivono, alle ore nove e cinquanta.

Firmato in originale:

AVANZINI MARIA ROSA

FLAVIANO MATTIOTTI

GUIDO CIRILLI NOTAIO, sigillo.



Manerba del Garda
Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 DEL 28-02-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DI STATUTO E ATTO COSTITUTIVO TRA I COMUNI DI MANERBA DEL GARDA E POLPENAZZE DEL GARDA DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DENOMINATA "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP".

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di **Febbraio**, alle ore **12:30**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'inizio della seduta sono presenti i Signori:

Componente	Presente	Assente
MATTIOTTI FLAVIANO	X	
BELTRAMI LUCA	X	
ALBORALETTI MAURO	X	
SOMENSINI GIULIANO	X	
MATTIA LAURA	X	
BERTINI RAFFAELLA	X	
SANDRINI GIAN FRANCO	X	

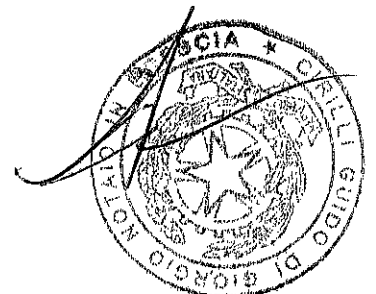
Componente	Presente	Assente
MATTIOTTI MATTEO	X	
POLATO STEFANO	X	
POCHETTI MICHELA		X
SANDRINI DANIELE	X	
GRUMI SILVIA	X	
TURINA GLORIA	X	

Numero totale PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1

E' Presente alla seduta, l'Assessore esterno SONCINA MARIACHIARA.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. FLAVIANO MATTIOTTI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'AREA LAVORI PUBBLICI GEOM. GIAN SANTO CARAVAGGI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato che la trascrizione degli interventi è effettuata attraverso sbobinatura della registrazione audio del Consiglio Comunale, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata.

Udito il dibattito sul punto n. 3 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, estratto dal verbale di seduta (Allegato 1), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Sindaco illustra l'argomento

Considerato di dare atto che la votazione sulla proposta di deliberazione n. 12 del 24-02-2025 ha avuto il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri favorevoli n. 10
Consiglieri contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 2 (Sandrini Daniele, Turina Gloria)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 12 del 24-02-2025 riportata in calce alla presente.

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

A seguito di successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri favorevoli n. 10
Consiglieri contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 2 (Sandrini Daniele, Turina Gloria)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Manerba del Garda
Provincia di Brescia

Area: LAVORI PUBBLICI

Proposta n. 12 del 24-02-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DI STATUTO E ATTO COSTITUTIVO TRA I COMUNI DI MANERBA DEL GARDA E POLPENAZZE DEL GARDA DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DENOMINATA "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP".

PREMESSO CHE:

- che la crisi energetica in atto chiede con urgenza una transizione energetica per costruire un nuovo modello di organizzazione sociale basato sulla produzione e sul consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili che possa portare a nuovi modelli sostenibili;
- che le evoluzioni tecnologiche degli ultimi anni agevolano la costituzione di modelli innovativi di gestione delle risorse energetiche anche grazie alla presenza di linee normative europee finalizzate alla costituzione di un nuovo modello di cittadino che diventa insieme consumatore/produttore (prosumer) delle risorse, al quale deve essere garantito un accesso equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- che il modello che unifica e integra i presupposti precedenti è quello delle "Comunità Energetiche", che ambiscono a permettere ai cittadini di aggregarsi autonomamente per la creazione di nuove forme di governance per la produzione e consumo di energia elettrica per la creazione di vantaggi diffusi ed equanimi per i singoli e per le comunità in termini sia economici ma, in prospettiva di lungo periodo, sociali di miglioramento di qualità della vita di erogazione di servizi migliori per le categorie fragili e per promuovere anche il ripopolamento delle aree interne e marginali;
- che in tale contesto il ruolo delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare dei Comuni risulta determinante, proponendosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di creazione delle comunità energetiche;
- che la Commissione Europea, nell'ambito del "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP) ha presentato una serie coordinata di proposte che hanno portato a riformare la propria



politica energetica, alla quale hanno dato seguito le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile") e 944/2019 (che definisce le «Comunità Energetiche dei Cittadini»), che sono in fase di recepimento da parte degli Stati membri;

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 8 novembre 2021 n.199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" è stato attuato tramite Decreto Ministeriale n. 414 del 2023, implementato dalla Delibera ARERA 727/2022/R/EEL così come integrata e modificata dalla Delibera ARERA n. 15/2024/R/EEL;
- che il Ministero per l'Ambiente e per la Sicurezza Energetica ha approvato uno specifico provvedimento (n. 414 del 2023) volto a disciplinare l'utilizzo degli incentivi che saranno corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) individuandone opportunità, modalità di utilizzo e limiti di distribuzione;

ATTESO CHE:

- il Comune di Manerba del Garda intende perseguire lo sviluppo di modelli innovativi di sviluppo territoriale basati sull'energia;
- si intende pertanto avviare un programma di interventi per l'incremento dell'autoconsumo energetico da fonti rinnovabili mediante gli strumenti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 199 del 2021, così come implementato dal D.M. 414 del 2023, ovvero ogni attività utile alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER) quali nuovi soggetti giuridici riconosciuti dalla vigente normativa nazionale di incentivazione e promozione dell'autoconsumo energetico, già incluso fra gli obiettivi della Direttiva Europea 2018/2001, anche al fine di favorire risparmi per la cittadinanza;
- le CER costituiscono uno dei modi per trasformare l'attuale sistema elettrico creando delle associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il fabbisogno energetico attraverso la propria stessa produzione, realizzata mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;

RICHIAMATO altresì l'art. 31 del D.lgs. 199/2021 lo stesso dispone che:

1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
 - a. l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la

comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b. la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);

c. per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d. la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;

b. l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

c. i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle



restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;

d. gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;

e. i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;

f. nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

PRESO ATTO che le suddette disposizioni legislative prevedono un ruolo attivo dei comuni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 3 febbraio 2023 con la quale si approvava lo schema di statuto, atto costitutivo dell'associazione non riconosciuta CER;

RAVVISATA l'opportunità di candidare la COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP al contributo previsto dal BANDO RELOAd-CER, Regime di aiuti di Stato sa.117072, PR FESR 2021-2027 – sostegno alla diffusione delle comunità energetiche attraverso la realizzazione di nuovi impianti di produzione a fonti energetiche rinnovabili realizzati su immobili di proprietà di soggetti pubblici, programma regionale FESR 2021-2027, asse 2 - “un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza”, obiettivo specifico 2.2. - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR);

ATTESA la necessità di una modifica della suddetta documentazione alla luce delle nuove disposizioni normative D.M 414/2023 “DECRETO CACER”, lo statuto contiene i seguenti nuovi criteri legislativi:

a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello

di ottenere profitti finanziari;

b. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

c. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);

d. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

e. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;

f. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il perfezionamento dell'accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

DATO ATTO che gli edifici pubblici e gli immobili, nella piena disponibilità del Comune, che saranno oggetto di analisi tecnica, valutazioni energetiche ed economiche inerenti alla possibilità di realizzare Impianti fotovoltaici a servizio dei fabbisogni energetici per gli utilizzi diretti ed istantanei delle attività in essere e la condivisione nella COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP sono:



- Magazzino Comunale Via Case Sparse Serraglie
- Spogliatoi campo sportivo 11 Via Della Selva
- Palazzetto dello Sport Via Della Selva
- Scuola media Via dei Rii
- Scuola Elementare Via Minerva
- Capannone Manerba Servizi Turistici Via Case Sparse Serraglie
- Museo via Rocca
- Polizia Locale Via Valtenesi 48
- Palestra scuole medie Via Minerva
- Asilo Nido Via IV Novembre

RITENUTO pertanto di costituire, sul territorio di Manerba del Garda , con il supporto tecnico e amministrativo di Garda Uno, una Comunità Energetica Rinnovabile, denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP" aggregando utenze private e pubbliche, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva 944/2019;

DATO ATTO che Garda Uno ha svolto per l'Ente locale un supporto specialistico multidisciplinare inerente alle attività Tecniche, Amministrative e Legali preliminari ed esecutive necessarie alla Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP – CER / CACER di cui al DM 414/2023 MASE.

Tale professionalità prevede l'idoneo supporto per:

- a) La documentazione preliminare per la costituzione dell'Ente costituzione dell'Ente giuridico - denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP";
- b) La predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla presentazione e registrazione, sul portale GSE e su altri siti degli Enti di riferimento, della " CO MUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP";
- c) La progettazione definitiva esecutiva degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti per la " COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP";
- d) La presentazione delle formalità e documentazione utili e necessarie all'iter autorizzativo

alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti per la "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP";

e) Le attività tecniche specifiche alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti per la "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP";

f) Le attività amministrative e tecniche di supporto ai portali GSE e altri obbligatori, sino all'avvio della produzione da parte degli impianti FER realizzati a favore della "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP".

DATO ALTRESI' ATTO che Garda Uno ha raggiunto, nel corso del 2024, la qualifica di E.S.Co, Azienda specializzata nell'erogazione di servizi energetici, in seguito ad un percorso di crescita tecnica e professionale che è iniziato nel 2006 con il primo "Conto Energia", sviluppando e diffondendo la proposta di un Servizio Energia a favore dei fabbisogni energetici pubblici con autoproduzione da Fonte Rinnovabile. Garda Uno è in grado di operare e proporre, in modo particolare ai propri Enti soci:

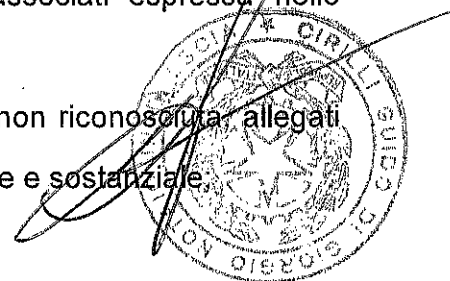
- a) Diagnosi e audit energetici;
- b) interventi di efficientamento energetico;
- c) Energy management;
- d) Servizi energia;
- e) Impianti Fotovoltaici e Idroelettrici in modalità "chiavi in mano" o in modalità "Energy Performance Contract" (EPC).

RAVVISATO che le iniziative che Garda Uno propone sono all'indirizzo dell'efficientamento energetico, migliorare l'autoproduzione e l'autoconsumo diretto da produzione locale, per contenere le quantità ed i costi dei fabbisogni energetici. L'approccio è di tipo "puntuale" per garantire sempre il miglior risultato possibile.

DATO ATTO che la natura giuridica della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP. è di Associazione non riconosciuta;

VISTO l'art. 36 del Codice civile, in base al quale la disciplina dell'organizzazione di un'associazione non riconosciuta è rimessa all'autonomia degli associati espressa nello Statuto che accompagna l'Atto Costitutivo;

VISTA la bozza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione non riconosciuta allegati al presente provvedimento (SUB A e SUB B) per farne parte integrante e sostanziale.



RITENUTI i documenti confacenti alle esigenze di questo Comune e conformi alle sue finalità istituzionali;

RITENUTO opportuno, per addivenire in tempi rapidi alla nascita della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP per poi prevedere l'ingresso, con le modalità che saranno determinate dallo statuto dell'Associazione non riconosciuta, dei soci ammissibili in base ai requisiti richiesti dalla normativa succitata;

CONSAPEVOLE che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 non sussiste conflitto di interessi (ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012), relativamente al Responsabile del procedimento e ai Responsabili di E.Q. che sottoscrivono i pareri sul presente atto rispetto alla proposta effettuata;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare lo schema di atto costitutivo dell'associazione non riconosciuta, nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
- 3) Di approvare lo statuto dell'Associazione non riconosciuta "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP", nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato B);
- 4) Di autorizzare sin d'ora il sindaco, in qualità di legale rappresentante del comune di Manerba del Garda, a sottoscrivere l'atto costitutivo della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP con il Comune di Polpenazze del Garda quali soci fondatori;
- 5) Di trasmettere copia della presente al Comune di Polpenazze del Garda
- 6) Di dare mandato agli organi competenti del comune di Manerba del Garda quali il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici per tutti gli adempimenti di competenza dello stesso Comune relativamente alla COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN -

POLP di cui trattasi e alla società Garda Uno spa, quale futuro referente della CER che sodisfa il criterio individuato dal TIAD. Garda Uno spa è una ESCO certificata UNI 11352 e produttore terzo di un impianto la cui energia elettrica rileva nella configurazione;

7) Di pubblicare il presente Regolamento all'Albo Pretorio, ai sensi di quanto disposto dell'art. 72 "Regolamenti" del vigente Statuto Comunale;

8) Di dare atto che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del Responsabile del procedimento e dei Responsabili delle Elevate Qualificazioni i quali sottoscrivono i relativi pareri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali gli interessati abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il soggetto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;

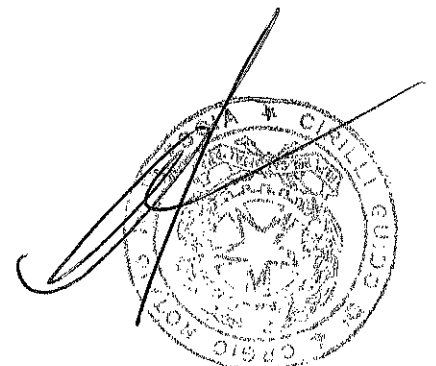
9) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

Ravvisata la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

Ritenuto, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

PROPONE



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Deliberazione n. 12 del 28-02-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
FLAVIANO MATTIOTTI

Il Segretario
DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

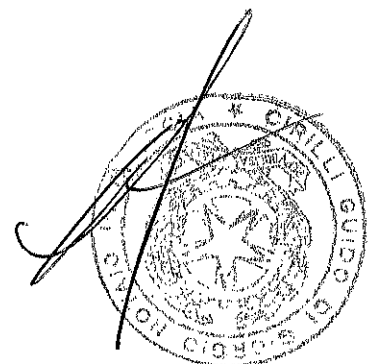
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.



**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO
CARTACEO A DOCUMENTO INFORMATICO**

*(ai sensi dell'art. 57-bis legge 16 febbraio 1913 n. 89 e
dell'art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235)*

Io sottoscritto dott. Guido Cirilli Notaio in Brescia, iscritto nel Ruolo del Distretto
Notarile di Brescia,

CERTIFICO

che la presente copia, composta da 7 (sette) fogli per 13 (tredici) facciate, è conforme
all'originale informatico sottoscritto con firme digitali.

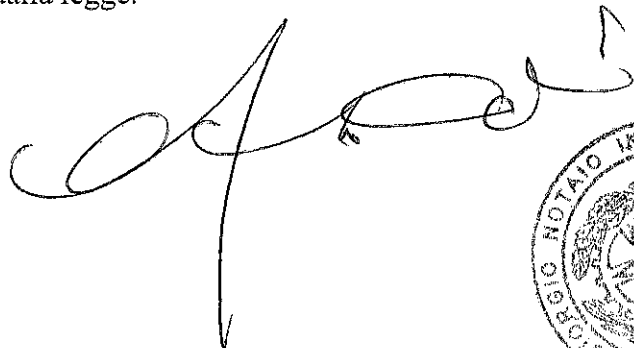
Le sottoscrizioni elettroniche sono state apposte con firme digitali rilasciate da:

- GIOVANNI BARBERI FRANDANISA, con firma apposta in data 28/03/2025 il cui
certificato è stato rilasciato da InfoCert S.p.A. in veste di autorità di certificazione
della firma digitale e verificata positivamente tramite l'applicativo software e-Sign in
data 28/02/2025 (Verificato con CRL numero 2876823 emessa in data 22/09/2025)
validità dal 12/06/2023 al 12/06/2026;

- FLAVIANO MATTIOTTI, con firma apposta in data 02/04/2025 il cui certificato è
stato rilasciato da InfoCamere S.C.p.A., in veste di autorità di certificazione della
firma digitale e verificata positivamente tramite l'applicativo software e-Sign in data
28/02/2025 (Verificato con CRL numero 666985 emessa in data 22/09/2025) validità
dal 22/07/2022 al 22/07/2025.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Brescia, lì 22 settembre 2025.





ALLEGATO <<8>>
all'atto n. 22099
della raccolta

COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Delibera n.27 del 23-07-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI STATUTO E ATTO COSTITUTIVO TRA I COMUNI DI MANERBA DEL GARDA E POLPENAZZE DEL GARDA DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DENOMINATA "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN-POLP".

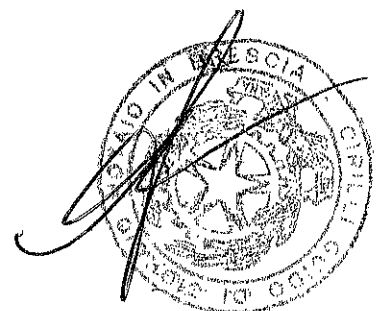
L'anno **duemilaventicinque** addì **ventitre** del mese di **luglio** alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
AVANZINI MARIA ROSA	Presente	
BENEDETTI LUCA	Presente	
RIBONI FEDERICO MARIA	Presente	
AVANZINI MASSIMILIANO	Presente	
CAPUCCINI LUCA	Presente	
CORAZZA MASSIMO	Presente	
MARCHETTI GIOVANNI	Assente	
MAZZACANI IVAN	Assente	
TIRONI VANDA MARIA	Presente	
SAOTTINI ALESSANDRO GIUSEPPE	Presente	
TOTALE	Presenti 8	Assenti 2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale LUCA SERAFINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la Sig.ra MARIA ROSA AVANZINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.





COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Premesso:

- che la crisi energetica in atto chiede con urgenza una transizione energetica per costruire un nuovo modello di organizzazione sociale basato sulla produzione e sul consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili che possa portare a nuovi modelli sostenibili;
- che le evoluzioni tecnologiche degli ultimi anni agevolano la costituzione di modelli innovativi di gestione delle risorse energetiche anche grazie alla presenza di linee normative europee finalizzate alla costituzione di un nuovo modello di cittadino che diventa insieme consumatore/produttore (prosumer) delle risorse, al quale deve essere garantito un accesso equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- che il modello che unifica e integra i presupposti precedenti è quello delle "Comunità Energetiche", che ambiscono a permettere ai cittadini di aggregarsi autonomamente per la creazione di nuove forme di governance per la produzione e consumo di energia elettrica per la creazione di vantaggi diffusi ed equanimi per i singoli e per le comunità in termini sia economici ma, in prospettiva di lungo periodo, sociali di miglioramento di qualità della vita di erogazione di servizi migliori per le categorie fragili e per promuovere anche il ripopolamento delle aree interne e marginali;
- che in tale contesto il ruolo delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare dei Comuni risulta determinante, proponendosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di creazione delle comunità energetiche;
- che la Commissione Europea, nell'ambito del "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP) ha presentato una serie coordinata di proposte che hanno portato a riformare la propria politica energetica, alla quale hanno dato seguito le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile") e 944/2019 (che definisce le «Comunità Energetiche dei Cittadini»), che sono in fase di recepimento da parte degli Stati membri;

Considerato che:

- il D.lgs. 8 novembre 2021 n.199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" è stato attuato tramite Decreto Ministeriale n. 414 del 2023, implementato dalla Delibera ARERA 727/2022/R/EEL così come integrata e modificata dalla Delibera ARERA n. 15/2024/R/EEL;
- il Ministero per l'Ambiente e per la Sicurezza Energetica ha approvato uno specifico provvedimento (n. 414 del 2023) volto a disciplinare l'utilizzo degli incentivi che saranno corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) individuandone opportunità, modalità di utilizzo e limiti di distribuzione;

Atteso che:

- questo comune intende perseguire lo sviluppo di modelli innovativi di sviluppo territoriale basati sull'energia;
- si intende pertanto avviare un programma di interventi per l'incremento dell'autoconsumo energetico da fonti rinnovabili mediante gli strumenti di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 199 del 2021, così come implementato dal D.M. 414 del 2023, ovvero ogni attività utile alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER) quali



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

nuovi soggetti giuridici riconosciuti dalla vigente normativa nazionale di incentivazione e promozione dell'autoconsumo energetico, già incluso fra gli obiettivi della Direttiva Europea 2018/2001, anche al fine di favorire risparmi per la cittadinanza;

- le CER costituiscono uno dei modi per trasformare l'attuale sistema elettrico creando delle associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il fabbisogno energetico attraverso la propria stessa produzione, realizzata mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;

Richiamato altresì l'art. 31 del D.lgs. 199/2021 lo stesso dispone che:

1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b);

2. Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;

b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;





COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

- d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
- f) nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

PRESO ATTO che le suddette disposizioni legislative prevedono un ruolo attivo dei comuni;

RICHIAMATE la deliberazione consiliare n. 16 del 21.09.2022, la delibera di giunta n. 30 del 19.04.2023 e le deliberazioni consiliari n. 10 del 24.07.2024 e n. 21 del 16.12.2024 con le quali si approvava lo schema di statuto, atto costitutivo dell'associazione non riconosciuta CER e la relazione tecnica illustrativa preliminare di indirizzo alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile;

RAVVISATA l'opportunità di candidare la **COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN-POLP** al contributo previsto dal **BANDO RELOAd-CER**, Regime di aiuti di Stato sa.117072, PR FESR 2021-2027 – sostegno alla diffusione delle comunità energetiche attraverso la realizzazione di nuovi impianti di produzione a fonti energetiche rinnovabili realizzati su Immobili di proprietà di soggetti pubblici, programma regionale FESR2021-2027, asse2- “un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza”, obiettivo specifico 2.2. – Promuovere le energie rinnovabili

in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR);

ATTESA la necessità di una modifica della suddetta documentazione alla luce delle nuove disposizioni normative D.M 414/2023 "DECRETO CACER", lo statuto contiene i seguenti nuovi criteri legislativi:

- a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21; le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

c. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);

d. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

e. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;

f. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il perfezionamento dell'accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

DATO ATTO che sono stati eseguiti degli studi e valutazioni preliminari con la società Garda Uno spa, dai quali risulta la possibilità di realizzare nel territorio comunale i seguenti impianti fotovoltaici a servizio dei fabbisogni energetici per gli utilizzi diretti ed istantanei delle attività in essere e la condivisione nella **COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP**:

RINNOVABILE MAN - POLP:

SCUOLA PRIMARIA "E.FERMI" – Via Lago Lucone (esistente)

SCUOLA PRIMARIA "E.FERMI" – Via Lago Lucone (ampliamento)

MAGAZZINO COMUNALE – Via Cav. Attilio Camozzi (esistente)

CIMITERO COMUNALE – Via San Pietro (in fase di realizzazione)

RITENUTO pertanto di costituire, sul territorio di Polpenazze del Garda, con il supporto tecnico e amministrativo di Garda Uno, una Comunità Energetica Rinnovabile, denominata **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP"** aggregando utenze private e pubbliche, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva 944/2019;

DATO ATTO che Garda Uno ha svolto per l'Ente locale un supporto specialistico multidisciplinare inerente alle attività Tecniche, Amministrative e Legali preliminari ed esecutive necessarie alla Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile – **COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP** di cui al DM 414/2023 MASE.

Tale professionalità prevede l'idoneo supporto per:

a) La documentazione preliminare per la costituzione dell'Ente giuridico – denominata **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP"**;

b) La predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla presentazione e registrazione, sul portale GSE e su altri siti degli Enti di riferimento, della **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP"**;





COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

- c) La progettazione definitiva esecutiva degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti per la "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP";
- d) La presentazione delle formalità e documentazione utili e necessarie all'iter autorizzativo alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti per la "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP";
- e) Le attività tecniche specifiche alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti per la "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP";
- f) Le attività amministrative e tecniche di supporto ai portali GSE e altri obbligatori, sino all'avvio della produzione da parte degli impianti FER realizzati a favore della "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP".

DATO ALTRESI' ATTO che Garda Uno ha raggiunto, nel corso del 2024, la qualifica di E.S.Co, Azienda specializzata nell'erogazione di servizi energetici, in seguito ad un percorso di crescita tecnica e professionale che è iniziato nel 2006 con il primo "Conto Energia", sviluppando e diffondendo la proposta di un Servizio Energia a favore dei fabbisogni energetici pubblici con autoproduzione da Fonte Rinnovabile. Garda Uno è in grado di operare e proporre, in modo particolare ai propri Enti soci:

- a) Diagnosi e audit energetici;
- b) interventi di efficientamento energetico;
- c) Energy management;
- d) Servizi energia;
- e) Impianti Fotovoltaici e Idroelettrici in modalità "chiavi in mano" o in modalità "Energy Performance Contract" (EPC).

RAVVISATO che le iniziative che Garda Uno propone sono all'indirizzo dell'efficientamento energetico, migliorare l'autoproduzione e l'autoconsumo diretto da produzione locale, per contenere le quantità ed i costi dei fabbisogni energetici. L'approccio è di tipo "puntuale" per garantire sempre il miglior risultato possibile.

DATO ATTO che la natura giuridica della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP è di Associazione non riconosciuta;

VISTO l'art. 36 del Codice civile, in base al quale la disciplina dell'organizzazione di un'associazione non riconosciuta è rimessa all'autonomia degli associati espressa nello Statuto che accompagna l'Atto Costitutivo;

VISTA la bozza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione non riconosciuta, allegati al presente provvedimento (SUB A e SUB B) per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTI i documenti confacenti alle esigenze di questo Comune e conformi alle sue finalità istituzionali;

RITENUTO opportuno, per addivenire in tempi rapidi alla nascita della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP per poi prevedere l'ingresso, con le



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

modalità che saranno determinate dallo statuto dell'Associazione non riconosciuta, dei soci ammissibili in base ai requisiti richiesti dalla normativa succitata;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;

Con votazione degli 8 votanti presenti, nei modi espressi dalla legge

DELIBERA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di deliberazione;
 2. di approvare lo schema di atto costitutivo dell'associazione non riconosciuta, nel testo allegato alla presente deliberazione sub "A";
 3. di approvare lo statuto dell'Associazione non riconosciuta "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP", nel testo allegato alla presente deliberazione sub "B";
 4. di autorizzare sin d'ora il sindaco, in qualità di legale rappresentante del comune di Polpenazze del Garda, a sottoscrivere l'atto costitutivo della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP con il Comune di Manerba del Garda quali soci fondatori;
 5. di trasmettere copia della presente al Comune di Manerba del Garda;
 5. di dare mandato agli organi competenti del comune di Polpenazze del Garda, quali il Responsabile dell'Area Tecnica per tutti gli adempimenti di competenza dello stesso Comune relativamente alla COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP di cui trattasi e alla società Garda Uno spa, quale futuro referente della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN – POLP che soddisfa il criterio individuato dal TIAD. Garda Uno spa è una ESCO certificata UNI 11352 e produttore terzo di un impianto la cui energia elettrica rileva nella configurazione;
- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;

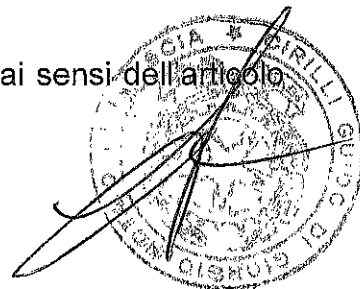
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata e successiva degli 8 votanti presenti all'unanimità;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, Approvato e sottoscritto





COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Il SINDACO
MARIA ROSA AVANZINI

Il Segretario Comunale
LUCA SERAFINI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO
CARTACEO A DOCUMENTO INFORMATICO**

*(ai sensi dell'art. 57-bis legge 16 febbraio 1913 n. 89 e
dell'art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235)*

Io sottoscritto dott. Guido Cirilli Notaio in Brescia, iscritto nel Ruolo del Distretto
Notarile di Brescia,

CERTIFICO

che la presente copia, composta da quattro fogli per otto facciate, è conforme
all'originale informatico sottoscritto con firme digitali.

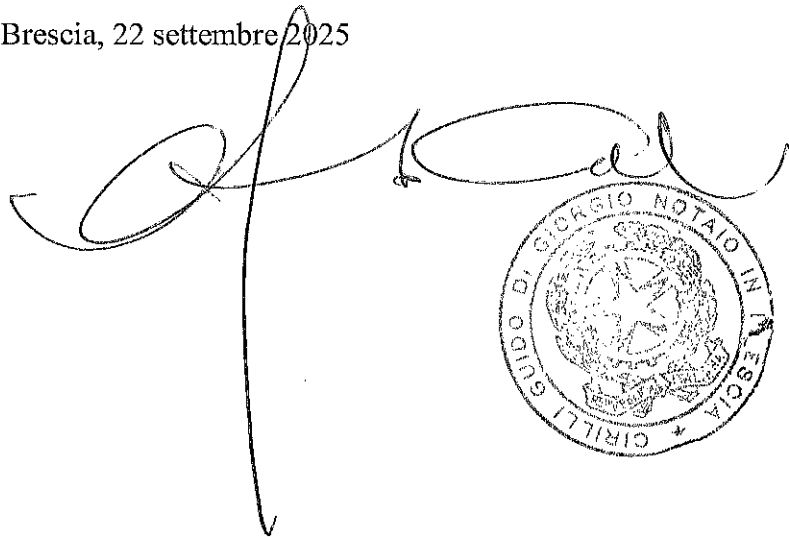
Le sottoscrizioni elettroniche sono stata apposta con firma digitale rilasciata a

- LUCA SERAFINI, il cui certificato è stato rilasciato da InfoCert S.p.A., in veste di
autorità di certificazione della firma digitale e verificata positivamente tramite
l'applicativo software e-Sign in data 22/09/2025 (con CRL numero 80253 emessa in
data 22/09/2025);

- MARIA ROSA AVANZI, il cui certificato è stato rilasciato da InfoCert S.p.A., in
veste di autorità di certificazione della firma digitale e verificata positivamente
tramite l'applicativo software e-Sign in data 22/09/2025 (con CRL numero 666971
emessa in data 22/09/2025).

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Brescia, 22 settembre 2025

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the notary, is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem and the text "GUIDO DI GIORGIO NOTAIO IN BRESCIA" around the perimeter, with "CIRILLI" at the bottom.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP»

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata: «COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP in breve «CER MAN - POLP».

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2

L'Associazione ha sede nel Comune di Manica del Garda, provincia di Brescia.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

Art. 3

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati delle attività previste dalle disposizioni vigenti per le «Comunità Energetiche Rinnovabili», realizzando così un'attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la «Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili» di cui alla *Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001)*, in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER), alla *Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva UE 2019/944)* che definisce la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC), nonché alle correlative norme di recepimento nell'ordinamento italiano e agli atti di regolazione della materia delle competenti Autorità.

L'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

L'Associazione si propone altresì di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica

Inoltre, l'Associazione potrà:

- realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli associati la condivisione di energia elettrica all'interno della comunità energetica.

La Comunità energetica è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

La partecipazione all'Associazione «CER MAN - POLP» non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente sia in accordo o mediante terzi:

[Handwritten signature]

Adamzini Maria Rosa



[Handwritten signature]

- la partecipazione all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati per il miglior conseguimento degli scopi sociali e potrà anche compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali comunque, sia direttamente e indirettamente, attinenti ai medesimi, compresi l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, unicamente laddove le suddette attività siano necessarie o opportune per il perseguimento delle finalità e degli scopi sociali. Resta esclusa la possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge. L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

La CER, ovvero il soggetto cui la stessa abbia conferito mandato senza rappresentanza, è il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Art. 4

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale delle seguenti risorse economiche:

- beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali se dovute;

- eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal d.lgs. n. 199 del 2021, i contributi ARERA;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 6

Sono ammessi come associati le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'amministrazione comunale, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale e gli altri soggetti che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti della normativa vigente, residenti o aventi sede nel territorio comunale in cui sono ubicati gli impianti di produzione nella disponibilità della comunità di energia rinnovabile.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione nella disponibilità della comunità di energia rinnovabile.

Per le piccole medie imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è ammessa a condizione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; gli associati onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della CER MAN...SOLP non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; gli associati onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo

[Handwritten signature]

Antonini Marie Roy



[Handwritten signature]

intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. Gli associati onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti gli associati, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti, se previsto, al versamento della quota associativa nell'importo eventualmente stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di associato, ad esclusione di quelli onorari, dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare alla redistribuzione di quanto ottenuto dalla Comunità energetica a titolo di incentivo assicurando in ogni caso che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'All. 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione e sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuate dall'Associazione;
- a deliberare sull'utilizzo degli incentivi ottenuti dalla Comunità energetica, sul contributo di valorizzazione ARERA, nonché sugli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica.

La qualifica di associato ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento dallo stesso approvato, contro la cui decisione è ammesso reclamo all'Assemblea, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo, conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione nel rispetto del Regolamento e secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati ed alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.

I rappresentanti legali dei soci, se persone giuridiche, possono indicare i nominativi di chi li rappresenta in assemblea, con facoltà di revoca e/o sostituzione.

Art. 7

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e reiterati almeno due volte, su delibera motivata a maggioranza dell'assemblea, alla esclusione del socio, che può essere determinata, in caso di urgenza, anche dal Consiglio Direttivo, con necessità di ratifica da parte dell'assemblea entro tre mesi.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della eventuale quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso l'associato che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

Le dimissioni devono essere indirizzate al Presidente anche tramite PEC ed hanno effetto dopo 60 giorni dalla presentazione.

Per gli associati è sempre possibile uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti, quali a titolo esemplificativo la costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici, per cui la perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione, ma solo quando le somme da restituire siano reintegrate nel loro intero ammontare da parte di altri associati; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Art. 9

Gli organi della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MAN - POLP sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Tecnico Scientifico

Le cariche sopra citate sono tutte ricoperte a titolo gratuito.

Art. 10

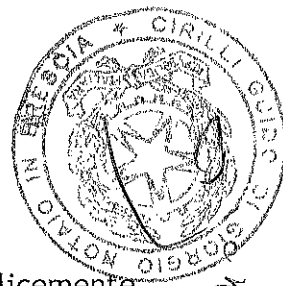
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (d'ora in poi semplicemente C.D.) composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti anche tra i non associati. Un terzo dei componenti del C.D., con arrotondamento all'unità superiore, vengono nominati dal Comune di Manerba del Garda e Comune di Polpenazze del Garda; i restanti componenti sono nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Il primo C.D. viene nominato e indicato nell'atto costitutivo dai fondatori, in sede di costituzione dell'Associazione, anche con riferimento al Presidente ed al numero dei componenti del C.D., che potrà in seguito essere modificato dall'Assemblea secondo le maggioranze ordinarie. I rappresentanti legali dei fondatori possono delegare altri soggetti che li rappresentano nel C.D.

I componenti del CD durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il C.D. è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, tramite e-mail ordinaria e/o PEC, a cura del Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. In caso di convocazioni inerenti situazioni di carattere urgente il termine di preavviso è ridotto a due giorni.



[Handwritten signature]

Alenghini Mario Rocco

Le sedute del C.D. e dell'assemblea, su disposizione del Presidente, possono svolgersi anche in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, potendo ciascun componente collegarsi simultaneamente da remoto e non essere presente presso la sede. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) votazione.

Le sedute, se disposto dal Presidente, possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica ma con la presenza fisica presso il luogo di convocazione almeno del Presidente e del Segretario.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dallo stesso tra i membri indicati dal Comune di Manerba del Garda e dal Comune di Polpenazze del Garda

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il C.D. e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Il Presidente, in quanto legale rappresentante dell'Associazione, sulla base di conforme indirizzo espresso dal C.D., conferisce mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, al referente della Comunità energetica rinnovabile ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a nominare, al suo interno, un Vicepresidente, un Tesoriere e un segretario: la carica di Vicepresidente può essere cumulata con quella di Tesoriere.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura inoltre: la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati, cura i rapporti tra gli associati e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi associati e all'aggiornamento del registro relativo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi membri, entro 15 giorni da tale richiesta e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare dell'eventuale quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti, determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Art. 14

Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, o, previo parere favorevole dell'assemblea, anche a uno degli associati, previa chiara individuazione delle deleghe attribuite.

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli associati sono convocati in assemblea dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di 1/3 degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza, riconosciuta tale dall'assemblea nel corso della stessa seduta convocata, la convocazione può avvenire tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Anche l'Assemblea può svolgersi in via telematica con le regole indicate dall'art 10 dello statuto.

Art. 16

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal C.D., sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del C.D., sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

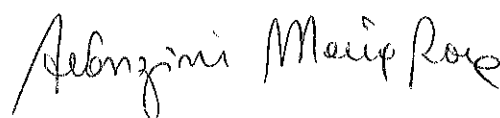
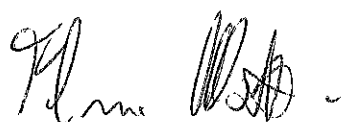
Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento, se dovuta, della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati, ma nessun associato può portare più di tre voti oltre al proprio.

La delega, per essere efficace, deve risultare da atto scritto.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di assenza del Segretario, nomina un segretario tra gli associati presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni



dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

L'assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei millesimi in caso di prima convocazione e senza alcun quorum partecipativo in seconda convocazione e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei millesimi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti in caso di prima convocazione e la presenza della metà dei millesimi degli associati in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso alla seconda convocazione non si raggiunga il quorum richiesto, verrà convocata una terza assemblea per la quale non sarà previsto alcun quorum partecipativo e l'assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

Il voto degli associati fondatori dovrà avere un peso pari 60% del totale dei voti validi espressi ripartiti tra i fondatori. Il restante 40% dei voti verrà ripartito tra gli associati ordinari.

Ogni associato è portatore di un voto, espresso in millesimi, determinato come segue: i soci fondatori detengono complessivamente 600 millesimi ripartiti tra essi in base alle quote di partecipazione; gli associati ordinari detengono complessivamente 400 millesimi ripartiti tra essi in parti uguali, sulla base del numero degli associati al 31 marzo di ogni anno.

In caso di convocazione di assemblea infra-annuale gli associati aventi diritto di voto, espressi in millesimi, saranno quelli le cui richieste di adesione sono state ratificate dal consiglio direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 20

Il Comitato Tecnico Scientifico (d'ora in poi C.T.S.) è composto dal Presidente del C.D., dal Vicepresidente del C.D. e dagli associati onorari, nominati dal C.D.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di Lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Art. 21

L'associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o divenuto impossibile, per il venire a mancare di tutti gli associati. Oltre a tali casi previsti dalle norme del Codice civile, lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con maggioranza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati o per volontà di tutti i soci fondatori; l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 22

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché eventuali indirizzi da parte del Comune di Manerba del Garda e dal Comune di Polpenazze del Garda.

In particolare, in base alla vigente normativa, gli associati:

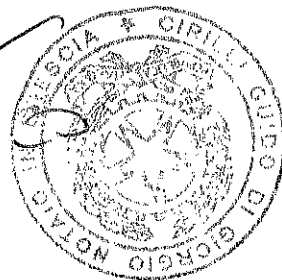
- mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi nello specifico concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- hanno accesso in maniera preventiva, completa ed adeguata all'informativa sui benefici loro spettanti e derivanti dalla Tariffa Premio
- aderendo all'associazione individuano univocamente come soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa il referente cui sia conferito tale ruolo, con apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, dal Presidente dell'Associazione, sulla base di espressa determinazione del C.D. , demandando allo stesso la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici GSE Spa.

L'attività dell'associazione, i rapporti tra associati e con i terzi, i criteri e modalità di ammissione delle domande degli associati, oltre che dallo Statuto, sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal C.D. che sarà vincolante per tutti gli associati dal momento dell'adesione alla Associazione.

Avanzini Maria Rosa

Marino

Alfano



E' copia conforme all'originale, firmata digitalmente a norma di legge
ad uso consentito dalla Legge.
Brescia, addì trenta settembre duemilaventicinque.
Il Notaio: (GUIDO CIRILLI)